

Il giudice contabile - pena la sostanziale violazione della norma che limita la responsabilità amministrativa "ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave" (art. 1, comma 1, della legge n. 20 del 1994) - deve indicare le ragioni che lo inducono a ravvisare nella condotta antidoverosa connotazioni di particolare superficialità e di significativa divergenza dalla condotta esigibile; e ciò tenuto conto, ovviamente, di tutte le circostanze del caso concreto ed avuto riguardo alle attribuzioni e alla competenza funzionale del soggetto che si giudica. Orbene, nel caso specifico risulta dagli atti che la commissione di gara dopo aver constatato l'irregolarità della presentazione dell'offerta e aver preso atto delle riserve poste dalle ditte concorrenti, ha sospeso la procedura di gara e, solo dopo aver acquisito il parere tecnico favorevole del segretario generale, ha formulato la graduatoria finale, trasmettendo tutti gli atti alla Giunta municipale per l'approvazione e l'aggiudicazione, senza nulla omettere in ordine all'andamento della gara stessa. Tale comportamento appare improntato a prudenza e cautela e comunque non emergono da esso quei profili di grave negligenza e trascuratezza che, secondo pacifica giurisprudenza contabile, devono connotare l'elemento soggettivo nel giudizio di responsabilità. Parimenti, il parere tecnico espresso nella circostanza dal segretario generale, fondato più su una valutazione sostanziale di convenienza che su ragioni formali di regolarità della gara, non appare contraddistinto da quella irragionevole trascuratezza dei doveri d'ufficio che contraddistingue un comportamento caratterizzato da colpa grave. Infatti, va tenuto conto che nella fattispecie le argomentazioni poste a base del parere favorevole apparivano ragionevolmente fondate sul fatto che si trattava di valutare, in una gara esplorativa per l'aggiudicazione a trattativa privata del servizio di mensa scolastica, l'offerta più conveniente. Tale orientamento, peraltro, fu avvalorato dall'esito favorevole del controllo di legittimità svolto dal CO.RE.CO. sulle delibere emesse in esito alla procedura di gara, oltre che dai pareri tecnici e di legittimità degli uffici amministrativi.